

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 7 Luglio 2010 N. 9**

**Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale -  
 Assemblea legislativa della Liguria.** pag. 2

**LEGGE REGIONALE 7 Luglio 2010 N. 10**

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.** pag. 5

## LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2010 N. 9

### **Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

#### **(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità operative di espletamento del concorso.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell'articolo 2 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:  
“2. La Commissione è così composta:
  - a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
  - b) da due consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza;
  - c) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;
  - d) dal direttore scolastico regionale, o suo delegato.”.

#### **Articolo 2**

#### **(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 2” sono abrogate.
2. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e della Fondazione” sono abrogate.
5. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
6. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

- “2. La Commissione è composta da:
- a) il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, con funzioni di presidente e un componente dell'Ufficio di Presidenza da questo designato;
  - b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;
  - c) tre rappresentanti delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;
  - d) un rappresentante della Comunità ebraica;
  - e) due docenti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.”.
7. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate.
8. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne cura l'istruttoria” sono abrogate.

### **Articolo 3**

**(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modifiche e integrazioni, le parole: “anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all'articolo 4 comma 1” sono abrogate.
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogata.
3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “l'Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso” sono abrogate.
4. Al comma 3 ter dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “alla Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio regionale”.
5. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “ e della Fondazione” sono abrogate.
6. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale” sono abrogate.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: “e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa costituita ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni” sono abrogate.

### **Articolo 4**

**(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Il comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

### **Articolo 5**

**(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia)**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia), le parole: “e con la Fondazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria” sono abrogate.

**Articolo 6**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2010 N. 9**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti e Francesco Bruzzone in data 22 giugno 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 61;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 giugno 2010;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2010;
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 luglio 2010;
- e) la legge regionale entra in vigore il 8 luglio 2010.

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 è pubblicata nel B.U. 28 agosto 1996, n. 17;*

*Nota all'articolo 2*

- *La legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 è pubblicata nel B.U. 12 maggio 2004, n. 5;*

*Nota all'articolo 3*

- *La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12;*
- *La legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

*Nota all'articolo 5*

- *La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23.*

## LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2010 N. 10

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

**(Inserimento dell'articolo 8 ter, sostituzione dell'articolo 23, inserimento dell'articolo 23 bis, modificazioni all'articolo 24, modificazioni all'articolo 29, modificazioni all'articolo 30 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

#### **“Articolo 8 ter (Determinazione delle risorse e della gestione)**

1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario.
2. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) gli stanziamenti di spesa impegnati per il personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituiscono il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale dell'Assemblea legislativa;
  - b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa dell'Assemblea legislativa per l'anno successivo e i seguenti;
  - c) per il primo anno di gestione autonoma del personale dell'Assemblea legislativa la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

3. Dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di Presidenza, annualmente, procede:
    - a. alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
    - b. alla quantificazione delle medesime;
    - c. alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), e del comma 4, per il personale dell'Assemblea legislativa.
  4. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia dell'Assemblea legislativa, sino alla naturale scadenza della IX legislatura, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge. Annualmente l'Ufficio di Presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse. La minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata al bilancio interno dell'Assemblea legislativa.
  5. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di Presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, sono assegnate ai medesimi fondi.
  6. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscono risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, l'Assemblea legislativa, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti Aree Previsionali di Base.”.
2. L'articolo 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 23  
(Principi)**

1. L'organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:
  - a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Assemblea legislativa, del Presidente dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza, degli altri organi dell'Assemblea, della dirigenza e della vicedirigenza;
  - b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell'Assemblea legislativa;
  - c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità.”.
3. Dopo l'articolo 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 23 bis  
(Modello organizzativo della dirigenza)**

1. La dirigenza generale dell'Assemblea legislativa è articolata in:
  - a) Segreteria generale;
  - b) Vice Segreterie generali.
2. La dirigenza dell'Assemblea legislativa è articolata in:
  - a) Strutture speciali;
  - b) Servizi;
  - c) Strutture di staff.
3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze e proporre alla dirigenza generale il conferimento dei relativi incarichi. Nel caso di delega delle competenze, sino all'adeguamento del regolamento di organizzazione, ai vicedirigenti si applicano i criteri e i parametri pre-



- visti dall'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni e le competenze dei dirigenti generali non possono essere delegate ai vicedirigenti.”.
4. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:
- “a) le competenze dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale, della dirigenza e della vicedirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- b) la tipologia e le relative competenze, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'Assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale, alla dirigenza ed alla vicedirigenza;”.
5. Dopo il comma 5 decies dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
- “5 undecies. In attuazione dell'articolo 70, comma 2 dello Statuto, le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell'Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell'Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione.
- 5 duodecies. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza presso l'Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009.”.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
- “1 bis. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.”.

## **Articolo 2 (Disposizioni finali)**

1. A decorrere dal primo rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede a nominare per l'Assemblea legislativa la propria autonoma delegazione trattante di Parte pubblica. Il personale dell'Assemblea individua, con autonome elezioni, le proprie distinte rappresentanze sindacali.

## **Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2010 N. 10**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti e Francesco Bruzzone in data 22 giugno 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 62;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 22 giugno 2010;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 30 giugno 2010;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale con emendamento nella seduta del 6 luglio 2010;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 8 luglio 2010;*

**2. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*
- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*
- *La legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 è pubblicata nel B.U. 26 novembre 2008, n. 17.*